



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

n. 98341

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che ha apportato, tra l'altro, modifiche al citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, di emanazione del "regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 – comma 404 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio stesso anno - registro n. 2 – foglio 363 -, con il quale è stato approvato il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre stesso anno – registro n. 14 – foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 dell'11 ottobre 2010, con il quale, in attuazione del suddetto art. 2 – comma 8-bis – della legge n. 25/2010, sono state rideterminate, tra le altre, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 nonché l'insieme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle stagioni contrattuali 1994-1997, 1998- 2001 e 2002-2005;

Visti, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19 del suddetto C.C.N.L 2006-2009 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

Visto l'accordo nazionale del 4 agosto 2010, con il quale, in sede di definizione dei criteri di ripartizione del Fondo unico di amministrazione, è stato stabilito l'ammontare di risorse aventi carattere di stabilità e certezza finalizzata alle progressioni economiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 - comma 2 - sesta alinea - del C.C.N.L 1998-2001;

Visto l'accordo nazionale del 26 ottobre 2010, certificato secondo le disposizioni di legge, con il quale sono stati definiti i criteri di ciascuna procedura selettiva e sono state individuate risorse aggiuntive da destinare alle progressioni economiche;

Visto l'accordo nazionale del 4 novembre 2010, certificato secondo le disposizioni di legge, con il quale è stato definito l'ulteriore numero dei passaggi di posizione economica per area;

Atteso che, ai sensi dell'art. 32 – primo comma – della legge 18 giugno 2009, n. 69, “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”.

DECRETA:

- Art. 1 -

Passaggi programmati

E' indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area terza, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze pari al numero dei passaggi programmati negli accordi nazionali sottoscritti il 26 ottobre e il 4 novembre 2010:

	FASCIA RETRIBUTIVA	PASSAGGI PROGRAMMATI
AREA TERZA	Passaggio da F1 a F2	630
	Passaggio da F2 a F3	1025
	Passaggio da F3 a F4	1205
	Passaggio da F4 a F5	630
	Passaggio da F5 a F6	255

Il numero dei suddetti passaggi ne comprende alcuni da destinare alla Provincia autonoma di Bolzano, nel limite dei complessivi 29, assegnati alle fasce retributive interne alle tre aree contrattuali.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio alla data di scadenza del presente bando, che alla data del 1° gennaio 2010 abbia maturato un'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'area terza, anche se in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione.

Non sono ammessi alla procedura coloro che:

- si trovino in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
- abbiano riportato nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente bando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio superiore a dieci giorni;
- nel corso della loro attività presso il Ministero dell'economia e delle finanze o presso altra pubblica amministrazione, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa, sino all'approvazione della graduatoria finale.

- Art. 3 -

Criteria selettivi

Il passaggio alla fascia retributiva superiore avverrà sulla base di apposite graduatorie nazionali formulate per ciascuna fascia retributiva e redatte secondo i seguenti criteri di massima stabiliti dall'art. 18 - comma 6 - del C.C.N.L 2006-2009, opportunamente individuati dall'art. 3 dell'accordo del 26 ottobre 2010:

1. esperienza professionale maturata
2. titoli di studio, culturali e professionali

I suddetti criteri devono essere rispettivamente maturati e posseduti alla data di scadenza del presente bando.

- Art. 4 -

Valutazione esperienza professionale

L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto:

- degli anni di servizio prestato;
- dell'eventuale idoneità conseguita, nell'area di appartenenza o superiore, a seguito della partecipazione ai processi di progressione tra le aree o all'interno delle aree professionali, indette dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sotto indicati, si sommano, tenendo conto della decorrenza economica, i periodi di servizio svolti della medesima tipologia.

- **Per l'anzianità di servizio maturata nella fascia retributiva di appartenenza, si assegna:**

1 punto per ogni anno di servizio o frazione uguale o superiore a sei mesi.

A formare tale anzianità concorre anche il periodo maturato nel corrispondente inquadramento stabilito dai sistemi di classificazione del precedente ordinamento professionale (ex qualifica funzionale, ex posizione economico/giuridica).

- **Per l'anzianità di servizio maturata quale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, si assegna:**

0,5 punti per ogni anno di iscrizione nel ruolo o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi.

- **Per l'anzianità di servizio maturata presso altre pubbliche amministrazioni diverse dal MEF, si assegna:**

0,2 punti per ogni anno di iscrizione nel ruolo o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi.

- **Per l'eventuale idoneità conseguita, nell'area di appartenenza o superiore, a seguito della partecipazione ai processi di progressione tra le aree o all'interno delle aree professionali, indette dal Ministero dell'economia e delle finanze, si assegnano:**

10 punti (utilizzabile una sola volta)

Il punteggio è attribuibile esclusivamente a chi abbia conseguito il collocamento in posizione di idoneo e non di vincitore in precedenti procedure.

Il punteggio non è altresì riconoscibile a coloro che, pur rientrando nella precedente fattispecie, abbiano poi fruito di scorrimenti di graduatorie con relativo inquadramento.

- Art. 5 -

Valutazione titoli di studio, culturali e professionali

I titoli di studio, culturali e professionali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto del titolo più elevato posseduto.

- **Per il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)**
35 p.ti;

- **Per la laurea (triennale)**
40 p.ti;

- **Per il diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento**
45 p.ti;

Per i seguenti ulteriori titoli:
(massimo 5 punti)

- **Per la laurea (triennale)**
1 p.to

- **Per il diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento**
1,5 p.ti;

- **Per il master universitari, diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi o registri professionali (per ogni titolo posseduto)**
2,5 p.ti;

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana.

- Art. 6 -

Punteggio finale

Il punteggio complessivamente ottenuto, sarà ridotto dei punteggi sotto indicati in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di scadenza della domanda di partecipazione:

- 1 punto per ciascun rimprovero scritto;
- 3 punti per ogni multa;
- 5 punti per ogni sospensione dal servizio pari o inferiore a dieci giorni.

- Art. 7 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

Il dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica, compilando il relativo modulo, entro la data di scadenza fissata nel comma successivo, secondo le seguenti indicazioni:

- 1) i dipendenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze dovranno utilizzare il link pubblicato nelle rispettive INTRANET dipartimentali;
- 2) i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altra amministrazione dovranno utilizzare il sito ufficiale INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.dag.mef.gov.it/sviluppoeconomico>.

La procedura di compilazione ed invio on-line del modulo di domanda dovrà essere completata entro la mezzanotte del ventesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito ufficiale INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze.

In fase di invio del modulo di domanda on-line verrà automaticamente inoltrato un riepilogo al proprio indirizzo e-mail per consentire la presa visione dell'esatto inserimento dei propri dati nonché la modifica degli stessi che potrà essere effettuata, utilizzando una delle sopra indicate applicazioni entro i termini di scadenza della domanda. Sarà presa in considerazione l'ultimo modulo di domanda inviato.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo di domanda elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del _____ verrà dato avviso della pubblicazione del presente bando.

- Art. 8 -

Commissione

Con successivo provvedimento sarà nominata un'apposita Commissione garantendo rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

A tale Commissione, composta da un Presidente, due componenti ed un segretario è assegnato l'incarico di decidere su eventuali casi dubbi che potranno sorgere nella valutazione di quanto dichiarato dai partecipanti alla procedura.

- Art. 9 -

Graduatoria

La graduatoria finale, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla selezione a seguito del controllo sulla valutazione effettuata secondo le indicazioni riportate nei precedenti articoli 4 e 5 del presente bando, terrà conto anche delle eventuali parità di punteggio tenendo presente che se più dipendenti si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito quello con maggiore età anagrafica.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento e notificata a tutti i partecipanti alla procedura mediante pubblicazione nel sito INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze. Da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso la graduatoria stessa.

Con il suddetto provvedimento sarà altresì assegnata la fascia retributiva superiore, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella cennata graduatoria finale nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.

La pubblicazione della suddetta graduatoria avverrà inoltre nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

- Art. 10 -

Attribuzione della fascia retributiva superiore

L'attribuzione alla fascia retributiva superiore avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza 1° gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 18 - commi 2 e 3 - del C.C.N.L 2006-2009, con riserva dell'esito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla procedura e ad applicare le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

- Art. 11 -

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai dipendenti saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi - Direzione centrale per i Servizi al Personale - Ufficio III - per le finalità di gestione della procedura selettiva.

Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio III della Direzione centrale per i Servizi al Personale.

- Art. 12 -

Accesso agli atti della procedura

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale.

- Art. 13 -


Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, **- 2 DIC. 2010**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppina BAFFI



Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.